

Provincia di Roma

Circondario di Viterbo

COMUNE DI GRAFFIGNANO

-:-:-

UNIVERSITÀ AGRARIA

--- =:~::~:= ---

R E G O L A M E N T O

-:-:-:-:-:-:-:-:-

CAPO PRIMO

Artº I- Si è costituita in Graffignano la Società di Università Agraria in conformità della legge 4 Agosto 1894 Nº 357 e suo unico scopo è la partecipazione dei singoli soci alla proprietà, all'utanza ed all'amministrazione dei diritti e beni comunali che loro spettano o spettar potrebbero per qualsiasi titolo o causa.

CAPO SECONDO

Degli Utenti

Artº 2 - Sono utenti dell'Università Agraria tutti i cittadini di Graffignano che abbiano i seguenti requisiti:

(a) che si trovino nelle condizioni di usare delle servitù affrancate e d'affrancarsi:

(b) che siano persone sui inris capi famiglia, maschi e femmine:

(c) che da non meno di dieci anni abbiano domicilio legale nel Comune, e vi risiedano abitualmente la maggior parte dell'anno;

(d) mancando il padre è utente il maggiore tra i fratelli indivisi:

Artº 3 - Sono assolutamente incapaci di far parte dell'Università Agraria, quandanche possiedano i requisiti di cui all'artº 2:

(a) gli amministratori che siano stati dichiarati colpevoli d'indebito maneggio del denaro dell'Università:

(b) gli utenti che siano stati legalmente riconosciuti colpevoli di frode o furto a danno dell'Università:

(c) gli utenti che siansi resi debitori o siano stati debitamente messi in mora, sino a che non abbiano saldato il loro debito:

CAPO TERZO

Della Lista degli Utenti

Artº 4 - La Lista degli Utenti deve indicare in ordine alfabetico il nome e cognome di ciascun utente: Detta Lista è permanente e visibile a chiunque ed a qualunque epoca dell'anno, non può essere modificata che in base alla revisione annua, alla quale si procede in conformità delle disposizioni seguenti:

Artº 5 - Dal 1º al 10 Settembre di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione provvede al lavoro di revisione della Lista degli Utenti.

Artº 6 - In qualunque epoca dell'anno gli aventi diritto a' termini del presente regolamento potranno presentare domanda per essere iscritti quale Utenti dell'Università Agraria depositandola nell'Ufficio di Segreteria. Il Segretario ne prenderà nota in ap-

posito registro e ne rilascerà ricevuta distaccandola da un bollettario madre e figlia.

Art. 7 - Le nuove iscrizioni per opera dello stesso Consiglio d'Amministrazione non si possono fare se non in base alle domande iscritte nel registro di cui all'Art. precedente sino a tutto agosto. Delle domande fatte dopo tale epoca si terrà conto nell'anno successivo.

Art. 8 - Le cancellazioni dalla lista, si fanno dal Consiglio d'Amministrazione d'Ufficio ed in base ai reclami presentati dagli interessati. Per la presentazione di tali reclami, dovrà seguirsi la procedura stessa e stabilita dall'Art.7 per le domande d'iscrizione.

Art. 9 - Le cancellazioni ed i rigetti di domande per nuove iscrizioni dovranno essere comunicati previo invito agli interessati di presentarsi al Consiglio per esporre le ragioni che essi credono addurre per essere mantenuti e iscritti sulla lista.

Art. 10 - Le decisioni prese dal Consiglio d'Amministrazione saranno a mezzo del bidello dell'Università, notificati agli interessati non più tardi del 15 Settembre. Il bidello dovrà farsene rilasciare ricevuta in mancanza della quale il bidello stesso attesta la notificazione eseguita, che fa fede fino a

prova contraria.

Art. II - Contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono, gli interessati ricorrere all'Assemblea Generale degli Utenti, non più tardi del 25 Settembre di ogni anno. Ciascun Utente avrà diritto di reclamare nel termine stabilito dall'Art. precedente all'Assemblea degli Utenti per mancata o indebita cancellazione o per qualunque altro motivo di vizio della Lista. Contro le decisioni della Assemblea degli Utenti è ammesso ricorso avanti la Giunta Provinciale Amministrativa nel termine di giorni 30 dalla notifica.

Art. I2 - La Lista degli Utenti, riveduta dal Consiglio d'Amministrazione rimarrà esposta negli Uffici della Università dal 15 Settembre di ogni anno. dell'avvenuta revisione e pubblicazione si darà dal Presidente avviso con manifesto da affiggersi allo Albo dell'Università.

CAPO QUARTO

Dell'Assemblea generale degli Utenti

Art. I3 - L'Assemblea degli Utenti è composta di tutte le persone iscritte nell'ultima lista definitivamente approvata.

Art. I4 - Le persone iscritte nella Lista potranno farsi rappresentare da persona da loro designa-

ta con dichiarazione firmata o croce segnata avanti testimoni, purchè le firme siano autenticate dal Notaio o dal Sindaco e purchè la persona designata non sia estranea all'Università.

Art. 15 - L'Assemblea degli Utenti delibera:

- (1) sulla formazione del regolamento Amministrativo e contabile:
- (2) sulla formazione dei regolamenti d'uso:
- (3) sulle variazioni da apportarsi ai regolamenti a sensi dell'Art.7 legge:
- (4) sugli organici degl'impiegati salariati dell'Università:
- (5) alla nomina, sospensione, licenziamento degli impiegati:
- (6) agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e dom_u salvo l'autorizzazione a sensi della legge 5 Agosto 1850 N° 1037.
- (7) alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portante ipoteca servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà o di servitù:
- (8) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi alle affrancazioni di rendite e censi passive:

- 4
- (9) sul bilancio attivo e passivo dell'ente per lo anno successivo:
 - (10) alle nuove e maggiori spese ed altro storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio:
 - (11) sui contributi sociali da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse della comunione:
 - (12) sui reclami per iscrizione e cancellazione dalla lista:
 - (13) nomina i revisori del conto per l'anno corrente in numero di tre, scegliendoli fra gli Utenti estranei al Consiglio d'Amministrazione:
 - (14) esamina il conto dell'Amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione. Ed in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione Agraria che non sono attribuiti al Consiglio d'Amministrazione od al Presidente:

Art. 16 - L'assemblea generale degli Utenti deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria. L'una nei mesi di Marzo Aprile e Maggio l'altra nei mesi di Settembre Ottobre e Novembre. Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Presidente inteso il Consiglio d'Amministrazione o per deli-

berazione del Consiglio d'Amministrazione o per domanda di una terza parte degli Utenti. La riunione dell'assemblea deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza. È in facoltà del Prefetto di ordinare d'ufficio adunanze dell'Assemblea degli Utenti, per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 17 - L'Assemblea degli Utenti della sessione di primavera esamina il conto consuntivo e finanziario e delibera sulla sua approvazione. Nella sessione d'autunno provvede allo espletamento delle pratiche come ai N. 9.12.13 dell'Art. 15 ed elegge i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18 - Tanto il Presidente, quanto gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione di cui si discute il conto hanno diritto di assistere alla discussione ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al momento della votazione. Niuno d'essi trovandosi in ufficio potrà presiedere all'assemblea durante questa discussione. L'Assemblea eleggerà un Presidente temporaneo.

Art. 19 - La convocazione dell'assemblea degli Utenti deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti d'affiggersi all'Albo Pretorio dell'Università e

negli altri luoghi pubblici destinati alle affissioni almeno sette giorni prima. L'avvisi debbono contenere elenco degli oggetti da trattarsi. Nei casi d'urgenza basterà che l'avviso col relativo elenco sia affisso 24 ore prima, in questo caso, quante volte la maggioranza degli Utenti presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita ad altro giorno.

Art. 20 - L'Assemblea degli Utenti non può deliberare in prima convocazione se non interviene la metà del numero dei soci componenti, alla seconda convocazione se non interviene almeno il quarto.

Art. 21 - L'Assemblea potrà ordinare inchieste e verifiche da eseguirsi da un certo numero di membri scelti nel suo seno fuori del Consiglio d'Amministrazione.

CAPO QUINTO

Del Consiglio d'Amministrazione

Art. 22 - L'Assemblea degli Utenti elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 23 - Il Consiglio d'Amministrazione si rinnova per intero ogni tre anni. I Consiglieri che escono d'ufficio al termine dei tre anni sono sempre rieleggibili.

Art? 24 - Il consiglio d'Amministrazione si compone del Presidente e di quattordici membri.

Art? 25 - Non possono essere eletti a far parte del Consiglio d'Amme tutti coloro dicui è parola ai paragrafi a-b-c-d-e-f-dell'art? 22 della Legge Comunale e Provlle 4 Maggio 1898 N? 164, nonché quelli che rispetto all'Università Agraria si trovano nelle condizioni di cui all'Art? 23 della legge stessa.

Art? 26 - Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio d'Amministrazione gli ascendenti e discendenti, il suocero, il genero, i fratelli, i cognati, lo zio e il nepote,

Art? 27 - Il Consiglio d'Amministrazione rappresenta l'Assemblea degli Utenti nell'intervallo delle sue riunioni. Esso veglia al regolare andamento dell'azienda, mantenendo ferme le deliberazioni dell'Assemblea.

Art? 28 - Il consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se, in prima convocazione non intervengono almeno sei dei suoi membri, in seconda convocazione se non sono almeno quattro. Esso si convoca previo avviso scritto diramato dal Presidelte da consegnarsi al domicilio dei suoi membri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Artº 29 - Appartiene al Consiglio d'Amme:

(1) fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie, e per le convocazioni straordinarie dell'Assemblea Generale degli Utenti:

(2) di nominare e licenziare su proposta del Presidente i salariati dell'Università:

(3) di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare in bilancio, per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria:

(4) di concludere le locazioni e condizioni dei contratti deliberati in massima dall'Assemblea degli Utenti.

(5) preparare i ruoli delle entrate e contribuenze sociali:

(6) preparare e firmare il progetto del bilancio:

(7) promuovere le azioni possessorie.

Artº 30 - Il Consiglio prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'Assemblea degli Utenti quando l'urgenza sia tale da non poter permettere la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza dell'Assemblea stessa. Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al Prefetto e ne sarà fatta relazione all'Assemblea degli Utenti nel-

la sua prima adunanza a fine di ottenere la ratifica.

Artº 31 - Il Consiglio rende noto annualmente alla Assemblea degli Utenti della sua gestione e del modo con cui fece eseguire i servizi ad esso attribuiti o che si eseguiscano sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO SESTO

Del Presidente

Artº 32 - Il Presidente è capo dell'Amme dei domini collettivi.

Artº 33 - Il Presidente non può essere contemporaneamente Sindaco del Comune.

Artº 34 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Utenti, nel proprio seno a scrutinio segreto. Esso dura in ufficio tre anni ed è sempre rieleggibile; deve possedere tutti i requisiti prescritti dall'Art. 25 del presente regolamento, per i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Artº 35 - Quale capo dell'Amme Agraria il Presidente:

- (1) spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio d'Amme e dell'Assemblea degli Utenti:
- (2) - convoca e presiede il Consiglio e le assemblee:
- (3) propone le materie da trattarsi nell'udienze:

- (4) eseguisce le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e firma gli atti nell'interesse dell'Università;
- (5) stipula i contratti;
- (6) rappresenta l'Università nei giudizi, come attrice che convenuta e fa gli atti conservatori dei diritti dell'ente
- (7) - provvede all'osservanza dell'ente
- (8) sovrintende all'ufficio e fissa il relativo orario dietro parere del Consiglio d'Ammine ;
- (9) sospende gl'impiegati e salariati, riferendone all'Assemblea degli Utenti ed al Consiglio d'Ammine nella prima ordinanza secondo la rispettiva competenza di nomina;
- (10) presiede gl'incanti nell'interesse dell'Università;
- (11) eseguisce le verifiche bimestrali e straordinarie della Cassa dell'Università con l'assistenza del Segretario, compilando apposito verbale.

Art. 36 - In caso d'assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano del Consiglio, è membro anziano colui che è stato con maggior numero di voti, e a parità di voti l'anziano di età.

CAPO SETTIMO

Della vigilanza ed ingerenza governativa e delle attribuzioni della G. P. A.

Art. 37 - Un esemplare in duplice copia dei verbali delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio, sarà a cura del Presidente trasmesso al Prefetto e rispettivamente al Sottoprefetto entro 8 giorni dalla loro data. Il Prefetto o il Sottoprefetto ne manderà immediatamente ricevuta all'Amministrazione Agraria.

Art. 38 - Il Prefetto o il Sottoprefetto esamina se la deliberazione:

- (a) sia stata presa in adunanza legale e con le osservanze della forma che la legge prescrive:
- (b) se con esse siansi violate le disposizioni di legge.

Art. 39 - Se il Prefetto o il Sottoprefetto entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'Art. 37 sospende con decreto motivato la esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al Presidente ed anche al Prefetto se sia emanato dal Sottoprefetto.

Art. 40 - La Deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del Prefetto o Sottoprefetto o se il Decreto di sospensione non è pronunciato en-

124

tro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e i consuntivi. Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne la esecuzione. Il Prefetto sentito il parere di Prefettura, pronuncia con decreto motivato l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'Art. 38. L'annullamento non potrà essere pronunciato dopo trascorsi 30 giorni dalla data della ricevuta di cui all'Art. 37 del presente regolamento.

Art. 41 - Il Prefetto o il Sottoprefetto per l'esercizio delle facoltà di cui agli Articoli precedenti può ordinare a spese dell'Ente le indagini che crederà necessarie, potrà verificare la regolarità degli Uffici dell'Università. In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un Commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Art. 42 - Sono sottoposte all'approvazione della E.P.A. le deliberazioni che riguardano:

(I) l'alienazione di immobili, di titoli di credito pubblico, di semplici titoli di credito e di a-

zioni industriali, nonché la costituzione di servizi e la contrattazione di mutui;

(2) l'acquisto d'immobili, di titoli di credito ed in generale tutto quanto involga trasformazione, aumento, o di minuzione nella consistenza patrimoniale,

(3) Le locazioni e condizioni oltre i 12 anni

(4) le spese che vincolano i bilanci oltre i 5 anni;

(5) i regolamenti d'uso e di godimento dei beni dell'Università, nonché i regolamenti d'imposizione di tasse e contributi agli Utenti ammessi al godimento dei beni.

Art. 43 - L'Assemblea degli Utenti non potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra beni stabili senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla E.P.A.

Art. 44 - Quando il Consiglio d'Amministrazione non spedisca i mandati e non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero esso o l'Assemblea non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dal presente regolamento provvederà la G.P.A.

Art. 45 - Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti Articoli la G.P.A. ne farà conoscere all'Amministrazione dell'Universi-

tà i motivi e nelle repliche delle medesime procederà alla decisione. Potrà ordinare anche a spese dell'Ente le indagini che crederà necessarie.

Artº 46 - Contro le decisioni della G. P. A. l'Università Agraria ed il Prefetto potranno ricorrere al governo del Re, il quale provvederà con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato. Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio e salvo il ricorso anche in merito alla Sezione del Consiglio di Stato a' termini dell'artº 25 Nº 8 della legge 2 Giugno 1889 Nº 6168.

Artº 47 - In conformità dell'artº 4 della 4 Agosto 1894 Nº 397 la G.P.A. non senza averne comunicati i motivi alle rappresentanze dell'Università, sulle repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse della comunione e dell'agricoltura. Contro le decisioni della G.P.A. è ammesso il ricorso al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

CAPO OTTAVO

Delle norme generali di Amministrazione

Artº 48 - Le deliberazioni tutte dell'Assemblea Generale degli Utenti, e quelle del Consiglio d'Amministrazione verranno pubblicate in copia all'Albo Pretorio dell'Università nel primo giorno festivo o di

mercato successivo alla loro data. Ciascun utente potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti che si stabiliscono nella misura di £ 0,30 per ogni facciata di venticinque righe.

Artº 49 - Gli Utenti e i membri del Consiglio d'Amministrazione votano ad alta voce per appello nominale o peralzata e seduta. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Artº 50 - Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre utenti ne riconosce e proclama l'esito; s'intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta di voti.

Artº 51 - I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario, debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti alla adunanza e dalla medesima approvati.

Artº 52 - Ogni utente ha diritto che nel verbale si faccia costare del suo voto e dei motivi del medesimo ed eziandio di chiedere le opportune modificazioni. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Membro Anziano fra i presenti e dal Segreta-

rio.

Artº 53 - Ove malgrado la convocazione dell'Assemblea degli Utenti non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami del servizio.

Artº 54- I membri dell'Ammne Agraria sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'Ammne. Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta responsabili. L'Autorità Giudiziaria dietro richiesta del Prefetto o del Sottoprefetto potrà procedere all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Artº 55 - Gli Amministratori che intrapenderanno o sosterranno liti, quando la relativa deliberazione non sia approvata a termini del presente regolamento, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Artº 56 - Il Consiglio d'Ammne può essere sciolto per gravi motivi d'ordine pubblico e quando richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti dalla legge persista a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione nel termine di mesi tre. Per motivi amministrativi e d'ordine pubblico il termine può es-

19

sere prorogato fino a sei mesi. Lo scioglimento e la proroga del termine sopra stabilito sono ordinati per decreto reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento. Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e un elenco viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Art. 57 - In caso di scioglimento l'Ammne è affidata ad un Commissario straordinario nominato con decreto reale. Esso esercita le funzioni che il presente regolamento conferisce al Presidente ed al Consiglio d'Ammne. Quando il Commissario straordinario assume per l'urgenza i poteri dell'Assemblea degli Utenti, le sue deliberazioni non potranno vincolare i bilanci dell'Università oltre l'anno, saranno sottoposte all'approvazione della G.P.A. e ne sarà fatta relazione all'Assemblea degli Utenti nella sua prima adunanza perchè ne prenda atto.

CAPO NONO

Dell'anno Agrario e quello finanziario

Art. 58 - L'anno agrario ha principio il primo di Ottobre e termina il 30 Settembre;

L'anno finanziario comincia il primo di Gennaio e termina col 31 Dicembre

CAPO DECIMO

Della finanza dell'ente, delle riscossioni, dei pagamenti e della contabilità.

Art. 59 - L'ente Agrario non può contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

- (1) che siano deliberati dall'Assemblea Generale degli Utenti col voto favorevole della maggioranza dei votanti, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo degli Utenti iscritti nella lista definitiva per l'anno in corso
- (2) che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni.
- (3) che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori gli uni e gli altri d'indole straordinaria e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione vi siano tipi, progetti debitamente approvati dal genio civile.
- (4) che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte, ovvero il pagamento di un debito a cui sia l'Ente condannato o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata
- (5) che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degl'interessi. Sono consi-

21

derati come mutui i contratti d'appalto sui quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi. Anche le deliberazioni che vincolino l'ente per oltre 5 anni devono essere votate nel modo stabilito al N° 1 e 2 del presente articolo. Il termine di 20 giorni stabilito in questo articolo per la doppia lettera potrà essere abbreviato dal Prefetto con Decreto motivato.

Art. 60 - Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere debbono essere preceduti da pubblici incanti, e con le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, eccetto i casi seguenti:

- (a) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire cinquecento
- (b) quando si tratti di spesa annuale che non superi annualmente le £ 100 e l'ente non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite qui stabilito.
- (c) per l'affitto di fondi rurali e fabbricati ed altri beni immobili, quando la rendita compless-

siva non ecceda i limiti sopra indicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, perchè non ne sia data una parte in affitto con altro contratto per una somma e per un tempo che uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati. Il Prefetto però potrà permettere in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione e trattativa privata.

Art. 61 - Il servizio di esattoria, tesoreria sarà affidato all'esattore tesoriere comunale cui è imposto tale obbligo per la combinata disposizione dell'articolo 8 della legge 4 Agosto 1894 N° 337 e dell'articolo 5 delle Legge sulla riscossione delle imposte dirette: il carico della riscossione verrà determinato sui rispettivi ruoli e ordinativi d'incasso annuali e parziali.

Art. 62 - Ogni partita d'introito dovrà risultare da un bollettario unico a madre e figlia coi numeri d'ordine continuativi anno per anno.

Art. 63 - L'Esattore entro 15 giorni deve rendere avvertito il Consiglio di Amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze in tutto od in parte.

Art. 64 - Tutti i pagamenti saranno eseguiti per mezzo di mandati a madre e figlia col numero d'or-

25

dine progressivo e indicanti l'esercizio, il capitolo e l'articolo di bilancio, cui la spesa è imputata, l'oggetto della spesa, la somma da pagare in tutte lettere e cifre al creditore o ai creditori e la data d'emissione. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente da un Consigliere e dal Segretario. Prima che sia emesso un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, che la somma da pagarsi sia nei limiti del Bilancio, e ne sia fatta la giusta imputazione secondo essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui al relativo capitolo ed articolo che debbono essere sempre indicati nel mandato.

Art. 65 - L' Esattore Tesoriere estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio - Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge e del presente regolamento. L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati. I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e simili spese,

saranno emessi solo alla scadenza del debito. Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art. 66 - Il Tesoriere dell'Ente Agrario deve rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono. Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di Prefettura, li farà compilare d'ufficio a spese del Tesoriere. L'Assemblea degli Utenti deve discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, perchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene dentro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al Consiglio di Prefettura. Il Consiglio di Prefettura deve pronunciare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione, salvo ricorso alla Corte dei Conti.

Art. 67 - Chiunque dall'Esattore Tesoriere in fuori s'ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari dell'Università, rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice Penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 68 - Le somme delle quali gli Amministratori

venissero dichiarati contabili, saranno riscosse come le altre entrate.

CAPO UNDICESIMO

Dell'inventario

Art. 69 - Il Consiglio d'Amministrazione non appena insediato dovrà procedere all'inventario di tutti i beni immobili, mobili, crediti, azioni, con la massima precisione e regolarità. Dovrà compiere anche un'inventario di tutti i titoli carte e scritture che si riferiscono al patrimonio collettivo ed alla sua amministrazione. Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di Presidente e quando succeda qualche variazione nel patrimonio collettivo, vi saranno fatte le occorrenti modificazioni. Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al Prefetto o Sottoprefetto.

CAPO DODICESIMO

Dell'uso e godimento dei beni collettivi

Art. 70 - L'uso e godimento dei beni collettivi sarà disciplinato da uno speciale regolamento redatto in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 71 - Lo schema del detto regolamento dovrà essere redatto da persona tecnica competente in materia e cioè; il Direttore della Cattedra Ambulante di

Agricoltura ove esista, un Dottore in agraria o un Perito Agronomo. L'Amministrazione compilerà il regolamento d'uso in conformità di quello proposto dal tecnico incaricato e in caso di dissenso esplicherà le ragioni per cui non crede di adottare in tutto od in parte i suggerimenti espressi.

CAPO TREDICESIMO

Dei mezzi coi quali s'intende provvedere alla comunione

Art. 72 - Alle spese necessarie per la comunione sarà provveduto con le rendite patrimoniali dell'Università.

Art. 73 - Per rendita patrimoniale deve intendersi ogni entrata derivante dai beni dell'Università non goduti dagli Utenti perchè superiori ai loro bisogni. Sono quindi rendite patrimoniali i corrispettivi per (a) le concessioni di terra asemina o pascolo fatte ad estranei (b) il taglio dei boschi per la parte eccedente l'uso di legnare degli Utenti (c) i fitti d'immobili ecc.

Art. 74 - Qualora le rendite patrimoniali risultassero insufficienti a coprire le spese necessarie alla Commissione, sarà dagli Utenti corrisposto un congruo contributo.

CAPO QUATTORDICESIMO

Del riparto degli utili

Art. 75 - Deve intendersi per utile quella parte delle rendite patrimoniali che sopravanza alle spese necessarie alla comunione. Gli utili saranno ripartiti fra gli Utenti in proporzione dei lavori da ciascuno eseguiti, ma una somma il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea degli Utenti di anno in anno dovrà essere detratta e destinata alla formazione di un fondo di riserva per far fronte alle eventuali perdite e bisogni dell'Università, nonché alla istituzione di una cassa di Sovvenzione agli Utenti stessi.

Art. 76 - La somma detratta annualmente dall'utile netto della gestione dell'Università per la formazione del fondo di riserva e della cassa Sovvenzione verrà ripartita in parti eguali fra i medesimi.

Graffignano 28 Maggio 1911

Il Presidente

f° S. Cavalieri

I Consiglieri

f° L. Laurenti

A Trifoni

L. Fascinari

P. Corsi

Il Segretario Prov° f° N. Pasini

Deliberato dall'Assemblea degli Utenti del 28 Maggio 1911

Pubblicato senza opposizione nell'Albo Pretorio domenica 4 Giugno 1911

Approvato dall'On. G.P.A. di Roma con decisione N° 1945 del giorno 13 Giugno 1911.

P. IL prefetto Presidente

f° Talpo